

Civile Ord. Sez. 1 Num. 19602 Anno 2020

Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA

Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

Data pubblicazione: 18/09/2020

sul ricorso 422/2015 proposto da:

Curatela Fallimento Hitesys s.p.a., proc. 106/03 Tribunale Latina, in persona del Curatore *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma Via G.G. Belli, 27 presso lo studio dell'avvocato Gian Michele Gentile, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso

-ricorrente -

contro

Olympus Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma Via Marcello Prestinari 15, presso lo studio dell'avvocato Patrizia Marino, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Paolo Fabio Perani in forza di procura speciale in calce al controricorso,

-controricorrente -

1

des.
2071
2020

avverso la sentenza n. 2817/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2020 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI

FATTI DI CAUSA

1. Con domanda notificata il 12/5/1999 Olympus Italia s.r.l. (di seguito: Olympus) promosse nei confronti di Hitesys s.p.a. (di seguito: Hitesys) la procedura arbitrale prevista dall'art.11 del contratto del 28/2/1997, tra di loro intercorso, che le aveva attribuito la veste di distributrice esclusiva per vendita e commercializzazione dei prodotti NOVAC 7, accessori e ricambi per tutto il mondo, esclusi gli USA, per ottenere la dichiarazione di inefficacia del recesso comunicatole da Hitesys, l'accertamento della risoluzione del contratto per fatto e colpa della concessionaria e la sua conseguente condanna alla restituzione degli anticipi versati per complessive £ 432.000.000 per l'acquisto dei prodotto e relativi accessori e ricambi.

Si costituì Hitesys, chiedendo il rigetto delle avversarie domande e la condanna di Olympus al risarcimento di tutti i danni provocati per effetto dell'inadempimento, indicati in oltre 10 miliardi di lire.

Con successiva memoria Olympus chiese la condanna della controparte al risarcimento di ulteriori somme per danno emergente (lancio promozionale delle macchine) e mancato utile per complessive £ 6.048.121.744.

In data 11/2/2000 fu emesso il lodo arbitrale, dichiarato esecutivo il 17/3/2000. Il lodo accolse le domande di Olympus, dichiarando l'illegittimità del recesso comunicato da Hitesys il 9/4/1999, dichiarò risolto di diritto ex art.1454 cod.civ. il contratto

di distribuzione del 28/2/1997, condannò Hitesys a versare a Olympus la somma di £ 432.000.000 per restituzione acconti e di £ 1.000.000.000 a titolo di risarcimento dei danni, liquidato in via equitativa, nonché a consegnare un macchinario, ponendo a carico di Hitesys le spese del procedimento arbitrale e quelle legali di controparte.

2. Avverso il predetto lodo propose impugnazione Hitesys con atto notificato il 20/4/2000 dinanzi alla Corte di appello di Roma a cui si oppose Olympus, eccependone inammissibilità e infondatezza.

Con sentenza del 30/4/2002 la Corte di appello di Roma dichiarò inammissibile l'impugnazione, ritenendo inesistente la notifica effettuata presso il domicilio eletto da Olympus nel giudizio arbitrale e non presso la sua sede sociale.

3. Hitesys impugnò tale decisione con ricorso per cassazione, a cui resistette Olympus; nel frattempo in data 7/7/2003 Hitesys venne dichiarata fallita dal Tribunale di Latina e Olympus fu ammessa al passivo fallimentare per € 4.384,00 in via privilegiata e per € 676.375,12 in via chirografaria.

Con sentenza n.2243 del 2007 la Corte di Cassazione accolse il ricorso di Hitesys, ritenendo sanato il vizio di notifica per effetto della costituzione in giudizio di Olympus, con rinvio alla Corte di appello di Roma.

4. Riassunto il giudizio ad opera di Olympus, previa costituzione della curatela del Fallimento Hitesys che ha riproposto le richieste avanzate dalla società Hitesys *in bonis*, con sentenza del 5/5/2014 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del lodo, compensando le spese del giudizio di cassazione e condannando il Fallimento Hitesys alla refusione delle spese del grado.

La Corte di appello ha premesso che l'impugnazione del lodo arbitrale configura un atto a critica limitata, nel quale trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, analogamente al ricorso per cassazione, e ha sottolineato che per la natura rescindente del giudizio solo il rispetto di tale regola consente la verifica giudiziale della ricorrenza dei casi di impugnabilità ex art.829 cod.proc.civ.; solo nella seconda fase, ossia nell'eventuale giudizio rescissorio, al giudice dell'impugnazione è consentito procedere alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte e con valutazione nel merito; la Corte di appello ha quindi aggiunto che dal ricorso doveva emergere la norma giuridica asseritamente violata dagli arbitri, preciso onere posto a carico della parte impugnante.

Secondo la Corte romana nessuno dei motivi dedotti dalla Hitesys e poi coltivati in sede di rinvio dal Fallimento soddisfaceva i requisiti pretesi dalla legge.

5. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Fallimento Hitesys con atto notificato il 22/12/2014, svolgendo un unico articolato motivo.

Con atto notificato il 30/1/2015 ha proposto controricorso Olympus, chiedendo il rigetto dell'avversaria impugnazione.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di ricorso il Fallimento ricorrente denuncia mancanza totale di motivazione della sentenza impugnata e sostiene che la Corte territoriale aveva evitato di affrontare il merito delle sue deduzioni sancendo l'inammissibilità per carenza di specificità dei motivi di impugnazione proposti, che invece erano chiari, specifici e analitici.

Il ricorrente espone il contenuto dei singoli motivi di impugnazione a suo tempo proposti, giudicati inammissibili dalla Corte capitolina, e richiede a questa Corte di rivedere il contestato giudizio di inammissibilità.

2. La presente controversia verte in materia di impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto, consentita dall'art.829, comma 2, cod.proc.civ., nel testo anteriore alla novella di cui all'art. 24 del d.lgs. 2/2/2006, n. 40, che ne ha ristretto significativamente l'ambito di ammissibilità; la nuova normativa è applicabile dal 2/3/2006, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del citato decreto, ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla sua entrata in vigore.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, a cui la Corte territoriale si è conformata nell'assunto di principio, nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale – che esige una critica vincolata ed è proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 cod. proc. civ. - vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice ed alla controparte di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma; inoltre, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza conclusiva di quel giudizio, il sindacato di legittimità, diretto a controllarne l'adeguata e corretta sua giustificazione in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, va condotto soltanto attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione stessa. Pertanto, le censure proposte in cassazione non possono esaurirsi nel richiamo a principi di diritto, con invito a controllarne l'osservanza da parte degli arbitri e della corte territoriale, ma esigono un pertinente riferimento ai fatti ritenuti dagli arbitri, per rendere autosufficiente ed intellegibile la tesi per cui le conseguenze tratte da quei fatti violerebbero i principi medesimi, nonché l'esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti,



illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito (Sez.1, 18/10/2013, n. 23675).

V'è da aggiungere che nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale per nullità, l'accertamento dei fatti e la relativa motivazione sono censurabili soltanto per violazione di regole di diritto, sicché non è consentito sindacare la logicità della motivazione, né la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell'accertamento della comune volontà delle parti (Sez.6, 21/04/2017, n. 10127); la denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a tali elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo (Sez.1, 12/11/2018, n. 28997; Sez.1, 12/09/2014, n. 19324).

L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un *error in procedendo*, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.

Pertanto il ricorrente che reagisce avverso la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di impugnazione da lui proposto, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice dell'impugnazione e sufficientemente specifico, invece, il motivo sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di

impugnazione, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Sez. 5, n. 22880 del 29/09/2017, Rv. 645637 - 01; Sez. L, n. 11738 del 08/06/2016, Rv. 640032 - 01 Sez. L, n. 23420 del 10/11/2011, Rv. 619464 - 01; Sez. 1, n. 20405 del 20/09/2006, Rv. 594136 - 01; vedi anche Sez. U, n. 28332 del 05/11/2019, Rv. 655594 - 01; Sez. U, n. 156 del 09/01/2020, Rv. 656657 - 01).

3. Con il primo motivo di impugnazione del lodo Hitesys, dedicato al tema della «doppia veste dell'ing. Leone», Hitesys aveva lamentato che gli arbitri, ai fini dell'accertamento della sussistenza di un accordo *inter partes* sulle previsioni di acquisto per gli anni 1999 e 2000 e della conseguente violazione da parte di Olympus, tale da giustificare il recesso per giusta causa, non avessero considerato che l'ing. Antonio Leone, amministratore delegato di Olympus e consigliere di amministrazione di Hitesys, intervenuto al consiglio di amministrazione di Hitesys del 22/12/1997 approvando il programma di acquisto esposto in quella sede, fosse comparso ed avesse agito anche nella veste di amministratore delegato di Olympus, così accettando il programma.

La Corte di appello ha rilevato che nel motivo Hitesys non aveva indicato la norma di diritto violata nel ricondurre la partecipazione a quella riunione e le manifestazioni di volontà ivi espresse dall'ing. Leone alla sola veste di consigliere di Hitesys.

La parte ricorrente non indica quale fosse la regola violata e le ragioni della sua violazione nella decisione arbitrale; del resto la lettura del motivo, riprodotta in ricorso alle pagine 11 e seguenti, non consente di opinare diversamente dalla Corte territoriale.

Il Fallimento Hitesys richiede così inammissibilmente alla Corte di legittimità un nuovo accertamento di fatto e una diversa valutazione di merito circa la condotta posta in essere in quell'occasione dell'ing. Leone, volti ad ascriverle valore di manifestazione di volontà negoziale per Olympus, e non già di mera

espressione di voto quale consigliere di Hitesys, che vorrebbe fondare su di un complessivo apprezzamento del significato della partecipazione dell'ing. Leone al C.d.a. di Hitesys.

4. Con il secondo motivo di impugnazione del lodo, dedicato al tema del recesso *ad nutum*, Hitesys aveva lamentato che gli arbitri avessero ritenuto inefficace il suo recesso anche come mero recesso *ad nutum*, a causa del mancato versamento del corrispettivo penitenziale previsto dal contratto in difetto di giusta causa.

La Corte di appello ha rilevato che nel motivo Hitesys non aveva indicato la norma di diritto violata dagli arbitri nel qualificare la dichiarazione di recesso manifestata da Hitesys come recesso per giusta causa ai sensi dell'art.2, comma 2, del contratto e comunque che non esisteva alcun altro atto di recesso, neppure allegato da Hitesys, sicché l'affermazione degli arbitri circa la inefficacia di un ipotetico recesso *ad nutum* era stata effettuata meramente *ad abundantiam*.

Il Fallimento ricorrente insiste nel sostenere che il motivo di impugnazione del lodo deduceva errata interpretazione della clausola contrattuale, che imponeva la qualificazione dell'unico atto di recesso quantomeno come recesso discrezionale e che l'accordo, recante patto contrario all'art.1373 cod.civ. non condizionava la legittimità del suo esercizio al pagamento del corrispettivo.

Anche in questo caso la parte ricorrente non indica quale fosse la regola di diritto violata e le ragioni della sua violazione nella decisione arbitrale.

Del resto la lettura del motivo, riprodotto in ricorso alle pagine 18-19, rende evidente la mancanza di deduzione di una violazione o falsa applicazione di legge nella doglianza formulata da Hitesys, che invece ha dissentito dall'interpretazione offerta dagli arbitri sia alla dichiarazione di recesso (da essi ritenuto per giusta causa e non *ad nutum*), sia alla clausola contrattuale in proposito. A tal riguardo, nella motivazione concorrente formulata *ad abundantiam* gli arbitri

avevano ritenuto che la previsione del recesso *ad nutum*, comunque non manifestato, era subordinata al pagamento del corrispettivo penitenziale ex art.1373, comma 3, cod.civ.

E' quindi il caso di ricordare che secondo giurisprudenza consolidata nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale per nullità, l'interpretazione resa dagli arbitri al contratto e la relativa motivazione sono censurabili soltanto per violazione di regole di diritto. Pertanto non è consentito sindacare la logicità della motivazione, né la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell'accertamento della comune volontà delle parti (Sez.6, 21/04/2017, n. 10127).

Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte: l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, qual è quello concernente l'interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancante od assolutamente carente (Sez. 1, n. 13511 del 08/06/2007, Rv. 600401 - 01).

5. Con il terzo motivo di impugnazione del lodo, dedicato alla questione della condanna a consegnare la macchina Iort Novac 7, numero 008, Hitesys aveva lamentato che gli arbitri non avevano considerato che la macchina era stata acquistata da Olympus per la vendita ad un cliente cinese come da fattura del 30/9/1998; che Hitesys aveva provveduto a imballare la macchina in due *containers* senza ricevere il debito pagamento; che solo successivamente Olympus aveva deciso di girare l'apparecchio all'Università di Udine, ponendo in essere una modifica unilaterale del contratto, non consentita; che infatti i tempi di pagamento nei rapporti fra Hitesys e Olympus in base al contratto di distribuzione si modellavano sui tempi di adempimento previsti nel contratto con il terzo acquirente;

che la modifica di destinazione della macchina aveva comportato uno slittamento dei termini originari di pagamento, non accettata da Hitesys.

La Corte di appello ha rilevato che nel lodo impugnato non vi era alcun riferimento alla circostanza in questione relativa al cambiamento di cliente finale e ha negato l'ammissibilità della censura perché fondata su di un sostrato fattuale estraneo a quello accertato e preso in esame dagli arbitri.

La ricorrente ammette che il lodo non contiene alcun riferimento alla circostanza in questione, ma osserva che gli arbitri avevano ritenuto influenti le osservazioni di Hitesys circa la mancata comunicazione da parte di Olympus di modalità, tempi e condizioni di vendita praticate al cliente e avevano sostenuto che Hitesys non potesse pretendere di esserne informata, se non nel caso in cui Olympus avesse mancato di provvedere al pagamento nei termini pattuiti; invece, secondo il contratto, la questione non era affatto influente perché Hitesys aveva interesse a conoscere il cliente finale per il collegamento del contratto con costui all'incasso del prezzo di vendita e ai suoi tempi.

Il motivo è defocalizzato ed eccentrico rispetto alla *ratio decidendi*, fondata sulla mancanza nel lodo del riferimento al cambiamento di destinazione della macchina in questione e comunque appare incongruente con lo stesso tenore della decisione arbitrale, che, a quanto riferisce la stessa parte ricorrente, aveva considerato irrilevante il cambio di destinazione e di cliente finale, a meno che Olympus si fosse rifiutata di onorare i termini di pagamento nel rapporto con Hitesys inizialmente pattuiti, cosa questa che non risulta dedotta e tantomeno dimostrata.

6. Con il quarto motivo di impugnazione del lodo dedicato alla condanna alla restituzione delle somme pagate a titolo di acconto, Hitesys aveva lamentato che gli arbitri avessero commesso «eguale errore» e sostiene che le somme avrebbero dovuto essere



compensate con quella ancora dovute da Olympus per la Lovac 7, numero di serie 008.

La Corte di appello ha rilevato che il motivo nella sua prima parte era del tutto incomprensibile, perché il preteso «eguale errore» non poteva neppure essere decrittato con riferimento al motivo precedente; quanto alla compensazione, la censura è stata ritenuta priva di specificità e autosufficienza per la mancata indicazione delle somme oggetto di compensazione e comunque per la mancata deduzione in sede arbitrale, essendo stata per la prima volta sollevata in sede di impugnazione del lodo.

Le censure sono inammissibili.

In primo luogo, il Fallimento ricorrente non indica e tantomeno rende comprensibile il significato del richiamo a quell'«eguale errore» rimasto oscuro per la Corte territoriale.

In secondo luogo, il ricorrente riconosce di non aver proposto la domanda di compensazione nel giudizio arbitrale «non essendo assolutamente in discussione il diritto di Hitesys a che tale macchinario venisse comunque pagato» e recrimina sul fatto che il lodo non si è pronunciato sul punto e sul conseguente interesse di Hitesys di lamentare la mancata pronuncia in sede di impugnazione.

E' evidente che non vi può essere omessa pronuncia su di una domanda non proposta ed è ancor più evidente che la domanda non può essere introdotta in sede di impugnazione del lodo per nullità.

Non vi è poi motivo di ritenere che il silenzio del lodo, determinato da assenza di domanda sul punto mettesse in discussione il diritto di Hitesys al pagamento del macchinario.

7. Con il quinto motivo di impugnazione del lodo dedicato alla liquidazione equitativa del risarcimento del danno a favore di Olympus, Hitesys aveva lamentato l'arbitrarietà e il difetto assoluto di motivazione della liquidazione in una somma pari a una volta e mezzo le erogazioni da parte di Olympus in due anni di contratto (€ 700.000).

7.1. La Corte di appello, premesso che Hitesys non aveva contestato l'esistenza dei presupposti per la valutazione equitativa ma solo la commisurazione della liquidazione, eccessiva e immotivata, ha ritenuto che la motivazione non fosse totalmente mancante in considerazione del riferimento contenuto nel lodo al principio di prevedibilità del pregiudizio di cui all'art.1225 cod.civ.

La Corte territoriale ha anche aggiunto che Hitesys aveva mancato di fornire elementi e argomenti che avrebbero dovuto condurre a una diversa liquidazione, peraltro attinente solo al *quantum* e si era invece limitata ad addurre circostanze del tutto inidonee, come l'entità dei corrispettivi versati da Olympus nel periodo di vigenza contrattuale.

7.2. Anche questo motivo è inammissibile.

Ai sensi dell'art.829, comma 1, n.5, cod.proc.civ. è ammessa impugnazione per nullità del lodo che non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell'articolo 823 cod.proc.civ. .

L'articolo 823, n. 5), esige che gli arbitri esponano sommariamente nel lodo i motivi della decisione.

E' quindi ammissibile l'impugnazione del lodo che manchi in modo assoluto di motivazione; il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829, n. 5, cod.proc.civ , in relazione all'art. 823, n. 3, dello stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della *ratio* della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un *iter* argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione (Sez. 6 - 1, n. 12321 del 18/05/2018, Rv. 649065 - 01; Sez. 1, n. 28218 del 18/12/2013, Rv. 629281 - 01; Sez. U, n. 24785 del 08/10/2008, Rv. 604881 - 01; Sez. 1, n. 8529 del 23/06/2000; Rv. 537935 - 01; Sez. 1, n. 7588 del 17/07/1999, Rv. 528712 - 01; Sez. 1, n. 5371 del 11/04/2001, Rv. 545822 - 01; Sez. 1, n. 7600 del 05/06/2001, Rv. 547281 - 01).

7.3. Nella fattispecie la decisione arbitrale era effettivamente del tutto carente di motivazione in ordine alla quantificazione dell'importo del risarcimento del danno, liquidato equitativamente nella somma di £ 1.000.000.000.

Se è pur vero che l'impugnazione dispiegata da Hitesys non revocava in dubbio l'ammissibilità della liquidazione equitativa ex art.1226 cod.civ., gli arbitri non erano esonerati dal motivare, sia pur sommariamente, circa l'entità del ristoro accordato alla parte danneggiata, in guisa da rendere comprensibile il percorso argomentativo che presiedeva alla valutazione.

L'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (Sez. 1, n. 5090 del 15/03/2016, Rv. 639029 - 01); la liquidazione equitativa, anche nella sua forma c.d. «pura», consiste in un giudizio di prudente temperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento. Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.) sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 cod.civ. (Sez. 3, n. 22272 del 13/09/2018, Rv. 650596 - 01; Sez. L, n. 12318 del 19/05/2010, Rv. 613621 - 01).

Il lodo sul punto recita «*In merito a tale ultimo punto nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento il risarcimento del*

danno andrebbe valutato ai sensi dell'art.1225 cod.civ., in ossequio al principio di prevedibilità del pregiudizio. Avendo la possibilità di determinare in via equitativa il danno (cosa che, come si è detto, non è punto in contestazione) il Collegio ritiene equa la somma di un miliardo di lire».

La motivazione della liquidazione era del tutto inesistente, sia perché, diversamente da quanto osservato dalla Corte il riferimento iper-generico all'art.1225 cod.civ. è formulato preliminarmente e in antitesi all'affermata possibilità di liquidazione equitativa, sia perché la norma citata si limita a disporre che se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione, così consentendo nel caso di inadempimento doloso il risarcimento del danno imprevedibile, sia, infine e soprattutto, perché manca qualsiasi riferimento alle particolarità del caso concreto che imprimevano una qualche valenza determinativa alla prevedibilità del pregiudizio.

7.4. Tuttavia la Corte di appello ha addotto una seconda *ratio decidendi*, a pagina 7 dell'impugnata sentenza, affermando che non era sufficiente la mera deduzione del vizio di mancanza di motivazione, ma era necessario che ad essa si accompagnasse l'indicazione degli elementi e degli argomenti logici trascurati dalla decisione impugnata che avrebbero potuto condurre a una diversa decisione; in questa prospettiva la Corte di appello ha ritenuto che Hitesys non avesse adeguatamente provveduto in tal senso, poiché si era limitata a porre in rilievo una circostanza del tutto inidonea, ossia l'entità degli acquisiti di Olympus nel biennio comparata al danno liquidato, poiché doveva aversi riguardo a tutte le componenti del danno risarcibile, incluso il mancato guadagno.

7.5. Il Fallimento ricorrente non censura con il proprio ricorso il principio di diritto a cui la Corte di appello ha dichiarato di attenersi ed anzi accede alla sua logica per assumere di aver fatto riferimento all'entità del corrispettivo penitenziale previsto per il caso di recesso

ingiustificato (30% dell'ammontare degli acquisti effettuati negli ultimi tre anni).

Il Fallimento, tuttavia, non dimostra di aver formulato tale deduzione ai fini della liquidazione risarcitoria ed anzi dal testo dell'atto di impugnazione del lodo riprodotta a pag.6 del ricorso si desume invece che il riferimento a tale corrispettivo è stato effettuato a tutt'altro fine (e cioè nella prospettiva della qualificazione del recesso di Hitesys come *ad nutum*).

8. Nessuna censura specifica è contenuta nel ricorso del Fallimento quanto alla decisione in punto sesto motivo di impugnazione relativamente alla condanna alle spese di lite e di funzionamento del collegio, ritenuto generico e inammissibile e rivolto contro statuizione non bisognosa di motivazione.

9. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza, liquidate come nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di € 8.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

[Handwritten mark]

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima
Sezione civile il 14 luglio 2020

Il Presidente

Maria Cristina Giancola

Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

IN CANCELLERIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale